



Corte VI
F-1472/2016

Sentenza dell'8 dicembre 2017

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A. _____,
patrocinato dall'avv. Daniele Iulucci,
Simoni & Iulucci Via Giuseppe Bagutti 14,
casella postale 4035, 6904 Lugano 4 Molino Nuovo,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

A._____, cittadino portoghese, è nato a B._____ (Portogallo) il (...). In data 5 luglio 1989 è giunto in Svizzera unitamente ai familiari.

B.

Durante la sua permanenza in questo paese A._____ ha interessato le autorità penali in più occasioni. Il 20 novembre 2006 è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 400.– per contravvenzione alla LStup (RS 812.121). In data 12 febbraio 2007 il Ministero pubblico del Canton Ticino gli ha inflitto una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.– cadauna, sospesa per due anni, ed una multa di fr. 500.– per i reati di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e di vie di fatto. Successivamente, e meglio il 3 marzo 2009, la Corte delle assise correzionali di Lugano lo ha riconosciuto colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup e condannato ad una pena detentiva di 15 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e ad una multa di fr. 300.–. Il 19 agosto 2013 contro l'interessato è stato emanato un decreto d'accusa prevedente una condanna ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 70.– ciascuna, sospesa per tre anni, e ad una multa di fr. 1'800.–, per vie di fatto, ingiuria, coazione, lesioni semplici e guida in stato di inattitudine con concentrazione qualificata di alcol.

C.

A seguito di queste vicende giudiziarie il 28 novembre 2013 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha revocato all'interessato il permesso di domicilio e gli ha fissato un termine scadente il 28 dicembre 2013 per lasciare la Svizzera. A._____ è insorto contro detta decisione dipartimentale mediante ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale lo ha respinto in data 4 giugno 2014. Il successivo gravame interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha avuto il medesimo esito il 7 luglio 2015. L'interessato ha lasciato il territorio elvetico in data 31 ottobre 2015.

D.

Dopo avere concesso ad A._____ la possibilità di esprimersi, facoltà di cui quest'ultimo ha fatto uso in data 15 gennaio 2016, il 26 gennaio 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di cinque anni, ovvero fino al 25 gennaio 2021. L'autorità federale ha

motivato la misura di allontanamento in virtù della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che i ripetuti comportamenti delittuosi tenuti dall'interessato comportano. La SEM ha ritenuto che la salvaguardia dei citati interessi pubblici prevalga su quello privato di A._____ a potere recarsi sul suolo elvetico, visto il ripetersi di gravi atti delittuosi, considerata la precaria situazione professionale e dato che nemmeno la presenza dei parenti in Svizzera lo ha dissuaso dal commettere reati a partire dal 2006.

E.

Il citato provvedimento è stato notificato l'11 febbraio 2016 per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Lisbona, in quanto l'interessato ha nel frattempo fatto ritorno in Portogallo, ed il 7 marzo 2016, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, A._____ lo ha impugnato mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Il ricorrente ha postulato in via principale l'annullamento della decisione del 26 gennaio 2016 ed in via subordinata la limitazione degli effetti del divieto d'entrata ad un massimo di due anni. A._____ ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Il ricorrente ha fondato la sua impugnativa innanzitutto asserendo che i reati da egli commessi non sarebbero di una gravità sufficiente affinché sia possibile derogare al principio della libera circolazione delle persone ai sensi dell'ALC (RS 0.142.112.681). Le condanne subite sarebbero inoltre lontane nel tempo, poiché l'unico giudizio prevedente una pena detentiva risale al 2009, mentre l'ultimo decreto d'accusa emanato nei suoi confronti data del 2013.

A._____ ha inoltre rimproverato all'autorità inferiore di avere violato il principio di proporzionalità, poiché essa non avrebbe proceduto ad una ponderazione degli interessi privati e pubblici in presenza, sminuendo in particolare la situazione personale dell'interessato ed i suoi legami familiari in Svizzera. Il ricorrente ha ricordato di risiedere in questo paese dall'età di otto anni ed ha affermato che l'impossibilità di recarsi in visita ai propri familiari per la durata di cinque anni sarebbe contrario al diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU.

F.

Chiamata ad esprimersi nel merito del gravame interposto da A._____, con osservazioni del 15 aprile 2016, la SEM si è riconfermata nella decisione impugnata, considerando che le argomentazioni addotte in sede di

ricorso non le permettono di modificare il suo apprezzamento della fattispecie. L'autorità inferiore si è richiamata alle condanne inflitte all'interessato ed in particolare alla pena detentiva di 15 mesi pronunciata nel 2009. In merito ai legami personali in Svizzera, l'autorità federale di prime cure ha considerato che esse non rientrano nella categoria di relazioni protette ai sensi dell'art. 8 CEDU e non possono permettere all'interesse privato del ricorrente a recarsi in territorio elvetico di prevalere sull'interesse pubblico al suo allontanamento.

G.

Il 15 giugno 2016 A._____ ha rinunciato a presentare un atto di replica, limitandosi a confermare il contenuto del ricorso del 7 marzo 2016.

Diritto:

1.

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A._____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato

come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3.

3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

3.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).

3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-

mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC SPESCHA, in: Spescha et al. (ed.), *Migrationsrecht*, 4^a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

4.

4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC.

4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).

4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).

4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno originata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).

4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone, questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai

sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC.

4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).

5.

5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità portoghese, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

5.2 L'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107) e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).

5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno).

5.4 A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore rispetto al «semplice» pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore rispetto alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all'integrità della persona, all'integrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6).

6.

6.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._____ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di cinque anni, valido fino al 25 gennaio 2021, ritenendo che il ricorrente abbia gravemente violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interessando le autorità penali ticinesi in più occasioni nel corso degli anni. Tra il 2006 ed il 2013 il ricorrente è stato in effetti oggetto di quattro condanne, tra cui la più grave prevedeva una pena privativa della libertà di 15 mesi per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup.

6.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che nel periodo compreso tra il mese di luglio 2006 e l'ottobre 2007 l'insorgente ha tenuto in deposito 500 grammi di cocaina, oltre ad averne venduto 16 grammi, consegnato a terzi 24 grammi della medesima sostanza ed averne ceduti gratuitamente

ulteriori 10 grammi. Nel medesimo periodo A. _____ ha altresì consumato un quantitativo di almeno 80 grammi di cocaina. Precedentemente gli era stata inflitta una multa per contravvenzione alla LStup a causa di un consumo di almeno 20 grammi di cocaina. Il 12 febbraio 2007 l'interessato era stato condannato mediante decreto d'accusa per i reati di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, ed il 19 agosto 2013 il Ministero pubblico del Canton Ticino lo aveva ritenuto colpevole di vie di fatto, ingiuria, coazione, lesioni semplici e guida di un veicolo a motore in stato di inattitudine.

6.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse, il provvedimento avverso soddisfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. Occorre in particolare ricordare che i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in special modo il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). A ciò va aggiunto che anche i reati violenti possono giustificare una deroga al principio della libera circolazione, vista la messa in pericolo di un bene giuridico importante quale è l'integrità fisica delle persone.

6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla

Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

7.

7.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.

7.2 Nel caso in esame si è visto che il ricorrente ha commesso atti delittuosi in maniera ripetuta tra l'estate del 2005 ed il 26 agosto 2012. Le ultime infrazioni penali perpetrate sono successive alla condanna ad una pena detentiva di 15 mesi emanata il 3 marzo 2009 per reati legati a sostanze stupefacenti. Dagli atti emerge che, oltre ai citati atti contrari alla LStup A. _____ ha anche tenuto una condotta violenta, avendo commesso ripetutamente delitti contro l'integrità fisica delle persone. Il decreto d'accusa emanato nei suoi confronti il 19 agosto 2013 testimonia in particolare che egli si è contraddistinto per due episodi di violenza fisica accaduti rispettivamente il 15 gennaio 2011 – ovvero durante il periodo di prova di due anni concesso dalla Corte delle assise correzionali di Lugano – ed il 9 settembre del medesimo anno. Oltre a ciò in data 26 agosto 2012 l'interessato ha messo in pericolo la sicurezza stradale, e di conseguenza la vita di molte persone, conducendo un veicolo a motore con un tasso di alcolemia compreso tra 2,23 e 2,95 ‰.

7.3 Alla luce dell'insieme di queste circostanze, e nonostante sembri che nel frattempo il ricorrente si sia astenuto da commettere ulteriori atti penalmente repressibili (cfr. al riguardo l'estratto del casellario giudiziale portoghese, attuale paese di residenza di A. _____, incarto Simic, pag. 52), il Tribunale ritiene che il rischio di recidiva non possa essere escluso. Il fatto

che egli abbia ripetutamente perpetrato delitti di tipologia simile (in particolare in materia di LStup e contro l'integrità fisica delle persone) non può condurre ad una diversa valutazione, sebbene siano trascorsi quasi cinque anni dalla commissione dell'ultimo reato. Ne discende che la minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici rappresentata dall'insorgente deve essere ritenuta attuale, ragione per cui è giustificata l'emanazione di una misura di allontanamento dal territorio elvetico.

8.

8.1 Il divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata a cinque anni dall'autorità intimata, sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso concreto.

8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché al principio di proporzionalità, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore con la conseguente impossibilità di recarsi in Svizzera non gli permette di potere rendere visita ai familiari ed ai conoscenti, i quali si trovano in questo paese, dove del resto egli ha risieduto dall'età di otto anni fino al 31 ottobre 2015.

8.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).

Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti

dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTSCH/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBI 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).

8.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

8.7 Nel caso in esame il ricorrente è celibe e senza prole, dagli atti non risulta nemmeno che vi sia un particolare rapporto di dipendenza con i genitori, ne consegue che non sono dati i presupposti per l'applicazione della protezione conferita dall'art. 8 CEDU. Al contrario A. _____ si è unicamente richiamato al desiderio di potersi recare in visita a parenti ed amici in Svizzera e che un tale divieto della durata di cinque anni sarebbe incomprendibile. Questa argomentazione è votata all'insuccesso in quanto alla luce dei reati commessi l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici risulta preponderante rispetto agli interessi privati

dell'insorgente. Pertanto la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

8.8 Il Tribunale osserva nondimeno che in ossequio al principio di proporzionalità, sebbene come precedentemente rilevato (cfr. consid. 7.3) il rischio di recidiva non possa essere escluso, si giustifica di tenere in considerazione il fatto che l'ultimo atto delittuoso perpetrato da A. _____ risale al 26 agosto 2012 e che dal allora egli sembra essersi astenuto dal commettere altri reati in Svizzera ed in patria (ciò che è bene sottolineare, costituisce un presupposto indispensabile ai fini di una normale convivenza all'interno della società). Occorre pertanto ridurre la durata del divieto d'entrata pronunciato dalla SEM il 26 gennaio 2016 a quattro anni, ovvero fino al 25 gennaio 2020.

9.

9.1 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto.

9.2 Resta ora da stabilire la sorte delle spese giudiziarie e delle ripetibili alla luce dell'esito della procedura, nonché della richiesta del ricorrente di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio inoltrata mediante l'atto ricorsoale del 7 marzo 2016.

9.3 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La parte interessata è ritenuta indigente se non è in grado di assumersi le spese del processo senza doversi servire dei mezzi finanziari che necessita ai fini della copertura del suo minimo vitale e quello della sua famiglia.

9.4 Nella fattispecie, le conclusioni del ricorso non sembravano a prima vista dover avere esito sfavorevole e, ritenuta la documentazione prodotta, in particolare le dichiarazioni della madre e dello zio, da cui emerge che A. _____ è mantenuto grazie ad un contributo mensile versato dalla madre ed alloggia gratuitamente presso lo zio in Portogallo, si evince che lo stato di bisogno è dato. Visto quanto precede l'istanza di esonero dalle spese di procedura posta dal ricorrente è accolta. Di conseguenza non si prelevano spese processuali.

Per quel che concerne invece la domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA il Tribunale ritiene che la presente causa sia caratterizzata da un grado di difficoltà sufficiente da giustificare l'intervento di un avvocato. Detta istanza deve pertanto essere accolta.

9.5 La concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 e 2 PA non implica che la parte soccombente – totalmente o parzialmente – sia dispensata dall'obbligo di versare un'indennità per spese ripetibili giusta l'art. 64 cpv. 1 e 2 PA alla controparte (cfr. MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwWG, 2^a ed. 2016, ad art. 65 PA, n. marg. 28, pag. 1341). In effetti, la parte indigente al beneficio del gratuito patrocinio deve rimborsare – nel caso in cui ritorni a miglior fortuna – l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati (cfr. art. 65 cpv. 4 PA), non essendo giustificato ed equo farle sopportare tale obbligazione qualora essa abbia ottenuto ragione.

9.6 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili ridotte a carico dell'autorità inferiore, avendo egli parzialmente ottenuto ragione (cfr. art. 64 cpv. 1 e 2 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Occorre altresì accordare al patrocinatore di A. _____, in qualità di avvocato d'ufficio, un'indennità di gratuito patrocinio (cfr. art. 65 cpv. 2 PA in relazione con gli art. 8 e segg. TS-TAF).

9.7 Tenuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della complessità della vertenza, ed in assenza di una nota dettagliata, ma visto il lavoro effettivo svolto dal patrocinatore, è d'uopo quantificare le spese necessarie alla difesa del ricorrente in fr. 2'000.–.

Di questa somma, fr. 400.– sono versati a titolo di indennità per spese ripetibili ridotte a carico della SEM, avendo A. _____ ottenuto ragione nella misura di un quinto. I restanti fr. 1'600.– saranno versati dal Tribunale al difensore dell'interessato in qualità di onorario e spese d'avvocato. Qualora l'insorgente dovesse tornare a miglior fortuna, egli sarebbe tenuto a rimborsare al Tribunale l'indennità versata al suo avvocato d'ufficio (cfr. art. 65 cpv. 4 PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

2.

La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del 26 gennaio 2016 è ridotta a quattro anni, ovvero fino al 25 gennaio 2020.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 400.– a titolo di spese ripetibili ridotte.

5.

Un'indennità di fr. 1'600.– sarà versata dal Tribunale all'avv. Daniele Luliucci (in qualità di avvocato d'ufficio), quale onorario e spese, al momento della crescita in giudicato della presente sentenza.

Il ricorrente avrà l'obbligo di rimborsare detta indennità qualora ritorni a miglior fortuna.

6.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento»)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: